



# COMUNE DI MARZANO DI NOLA

Provincia di Avellino

Via Nazionale, - 83020 - Marzano di Nola (AV) Tel. 0818255303 Fax 0818255753 -

Codice fiscale 80009750649 ---- Partita Iva 00286270640 -

-email : [utcmarzanodinola@libero.it](mailto:utcmarzanodinola@libero.it)

---sito web. <http://www.comune.marzanodinola.av.it/>

Prot. n° 1470

Del 01.07.2020

**ORDINANZA N° 12 DEL 01.07.2020 .**

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI BRUCIATURA DI RESIDUI VEGETALI -ANNO 2020**

## ILSINDACO

**PREMESSO** che con Decreto Dirigenziale Regionale n. 123 del 24.06.2020, è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità di incendi boschivi sul territorio della Regione Campania per il periodo compreso tra il **01.07.2020 al 30 settembre 2020**, salvo proroghe, disponendosi per lo stesso periodo, in ragione della legge n. 116 dell'11 agosto 2014, il divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali;

**RITENUTO** necessario dover regolamentare le attività in oggetto, individuando le aree, i periodi e gli orari in cui le stesse possono essere consentite;

## VISTI

- la legge regionale 7/5/1996, n. 11, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28/2/1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo";
- il Regolamento "Prescrizioni di massima e di polizia forestale", Allegato C) alla predetta legge regionale;
- la deliberazione n. 1935 del 23/5/2003 con la quale sono state apportate modifiche agli artt. 6 e 8 del citato Regolamento;
- gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000;
- l'art. 182, comma 6 bis in combinato disposto con l'art. 185, comma 1, lett. f) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- la legge 24/2/1992, n. 225;
- gli artt. 445 e 650 del Codice penale.

# ORDINA

- a) Ai sensi del comma 6 bis, art. 182 del D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152, nel periodo compreso tra il **01.07.2020 al 30 settembre 2020**, è vietata su tutto il territorio comunale, la bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti; negli orti, nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;
- b) Al di fuori del periodo di cui alla precedente lettera a), in alternativa al riutilizzo dei residui agricoli, al fine di una loro naturale trasformazione, o alla triturazione in loco mediante macchine operatrici, è consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture alle seguenti condizioni:
- può avvenire solo nella fascia oraria dalle **ore 9,00 alle ore 13,00**, in piccoli cumuli a in quantità" giornaliera non superino a tre metri steri per ettaro controllata fino allo spegnimento;
  - è vietata nel centro abitato;
  - nelle zone limitrofe al centro abitato è consentita nella stessa fascia oraria sopra indicata e ad una distanza non inferiore a **100 metri** dalle abitazioni, dalle vie pubbliche, dalle strade ferrate, dalle aree incolte, dalle zone boscate e dalle siepi campestri;
  - non deve creare pericolo, danno, rischio o disturbi alla cittadinanza, per le cose e per gli animali;
  - il fuoco dovrà essere spento anche a seguito di ordine verbale impartito dagli organi di polizia;
  - è fatta salvo la facoltà del Comune di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente punto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e In tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

## DISPONE

- salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, l'inosservanza dei divieti e prescrizioni di cui alla presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di **100,00 €** ad un massimo di **500,00 €** (art 7-bis della Dl.gs 267/2000), fatta Salva la responsabilità civile e penale;
- è fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la stessa;
- Il Comando di Polizia Municipale e gli altri organi di vigilanza sono incaricati dei controlli per la corretta applicazione dell'Ordinanza e di comminare le sanzioni nei

confronti dei trasgressori;

La presente Ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito web istituzionale e con manifesti

La presente Ordinanza è trasmessa: al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri di Marzano di Nola, al Comando Stazione Forestale di Lauro, al Commissariato di P.S. di Lauro, al Comando della Guardia di Finanza di Avellino, alla Comunità Montana Partenio- Vallo Di Lauro -Pietrastornina

**RICHIAMA**, infine, l'attenzione dei cittadini a segnalare l'avvistamento di un incendio ad una delle seguenti Amministrazioni:

1. **081 8255112 -Comando Polizia Municipale;**
2. **0825 765670 -Sala Operativa unificata Permanente Provinciale;**
3. **800449911 - Numero verde Regione Campania;**
4. **115 - Vigili del fuoco;**
5. **1515 -Corpo Forestale dello Stato**

**Marzano di Nola li 01 luglio 2020 .**

  
IL SINDACO  
Geom. Addeo Francesco